

**TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

**e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c**

per il prof. Daniele CARLOMAGNO, nato a Castrovillari (CS) il 01/06/1966 ed ivi residente alla via degli Angioini n.32, C.F.: CRLDNL66H01C349C, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Chiaradia, codice fiscale CHRFNC66A16H961P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Villapiana Lido (CS) alla via degli Oleandri (Residence Due Palme), snc, come da procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0981.56004 o al seguente indirizzo di PEC: [francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it](mailto:francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it)

*RICORRENTE*

**contro**

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rapp.tep.t., con sede in Genova alla via Assarotti n. 38, Genova, c.f. 80152500106, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Catanzaro al Viale Lungomare n. 259, c.f. 97036700793, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2.

*RESISTENTI*



**Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto del ricorrente (e per la relativa condanna) all'assegnazione di sede di insegnamento nell'ambito provinciale di Cosenza (Calabria 0006) o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0005; 0003; 0004;),**

**previa emissione di misura cautelare**

**che assicuri interinalmente gli effetti della pronuncia nel merito**

\*\*\*

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, è docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche), vincitore del concorso abilitante indetto con D.D. del 01.04.1999 per l'accesso ai ruoli provinciali del Personale docente della scuola secondaria di secondo grado della regione Calabria, ed inserito nella G.AE. (Graduatoria ad esaurimento) della provincia di Cosenza per il triennio 2014/2017, con punti 61. Dopo anni di precariato il prof. Carlomagno ha inoltrato domanda per partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) della legge 107/2015 sulla c.d. "Buona scuola", ricevendo, in data 10.11.2015, proposta di assunzione (All.2) da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, ottenendo (in fase C) la nomina in ruolo nella provincia di Cosenza .

A seguito dell'accettazione della suddetta proposta (All.3) il ricorrente è stato, quindi, assunto nell'anno scolastico 2015/2016 dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lett. C), della Legge 13.07.2015 n. 107, con contratto a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.12.2015, stipulato con l'Istituto di Istruzione superiore I.I.S. San Marco Argentano "ITCG-LC" "Fermi-Candela"– di San Marco Argentano (Cosenza) (All.4).

All'atto della proposta di nomina per l'anno scolastico 2015/2016 il prof. Carlomagno si trovava collocato, in buona posizione, nella GAE della provincia di Cosenza, relativa al triennio 2014/2015-2015/2016-2016/2017, con punti 61, classe di concorso A019. E proprio tale punteggio ha consentito al



ricorrente di essere assunto sin da subito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza, e di essere assegnato, come sede provvisoria, presso l'I.T.C.G. "E.Fermi" di San Marco Argentano (Cosenza), dove ha svolto e superato l'anno di prova.

Successivamente, nel mese di Maggio 2016, il ricorrente, sebbene la sede assegnatagli risultasse confacente alle proprie esigenze personali e familiari, pur se non coincidente con il proprio comune di residenza (Castrovillari), sede di diversi istituti scolastici superiori, **ha dovuto necessariamente inoltrare** domanda di mobilità territoriale (All.7) per l'assegnazione di ambito su base nazionale, stante le disposizioni della legge 107/2015.

A seguito delle operazioni di mobilità, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail (All.9), il MIUR comunicava al ricorrente, per l'anno scolastico 2016/2017, di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 10 (ricadente in provincia di La Spezia), invece che, come di diritto e come richiesto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria Ambito territoriale di Cosenza.

La procedura di assegnazione definitiva, disposta dal MIUR a quasi 1000 Km di distanza dalla sede prescelta dal prof. Carlomagno, che come prima indicazione aveva chiesto l'ambito territoriale Calabria 0006 (ricadente in provincia di Cosenza), è stata posta in essere in aperta violazione di legge ed in dispregio dei criteri di merito e di viciniorietà ed è fortemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente per i seguenti

#### MOTIVI

Disparità di trattamento – illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell' O.M. n. 241 di pari data – Violazione del diritto soggettivo del ricorrente già assegnato in fase di assunzione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza con contratto dal 01.12.2015, stipulato con l'Istituto di Istruzione superiore IIS San Marco Argentano "ITCG-LC" – di San Marco Argentano (Cosenza).

1. Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione (All. 5 e 6), ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M. (Graduatorie di merito) del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle G.A.E. che non trova riscontro nella legge 107/2015.



Infatti, l'art. 1, comma 108, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che: "... *i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....*" peraltro e, non a caso, **garantendo sempre parità di trattamento per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016** (senza distinzione tra GM 2012 e GAE ) anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis).

**Nella legge 107/2015 non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016**, ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art. 1, comma 96, lett. a), **provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012**, e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lett. b), **provenienti dalle GAE**, come il ricorrente.

Invece l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto **un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti** introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, **privilegiando i primi ai danni dei secondi**.

Infatti, all'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), al punto n. 2 indicato come fase B della mobilità, si legge che "... *gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia ....*" mentre per gli "... *assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE ....*" è riservata la cd. Fase C prevedendosi che costoro "... *parteciperanno a mobilità territoriale*".

Così facendo **solo ai primi**, provenienti dalle GM del concorso indetto nel 2012 e, cioè, **da un concorso successivo a quello sostenuto dal ricorrente indetto nel 1999**, è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi



provenienti da GAE, come il ricorrente, pur essendo quest'ultimo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche sin dall'anno 2001, **vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale**, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

**In tal modo viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE come il ricorrente.**

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risulta collocato nella GAE di Cosenza da moltissimo tempo (**ben 15 anni**), e che ha maturato punteggio per il servizio prestato, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994 e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, in gran parte neo laureati e senza esperienza di insegnamento che, pur con punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.

**Disparità di trattamento ancor più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.**

2. Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, all'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.) punto B della mobilità, punto 1 si legge: *“Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A.*



*Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”*

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1, comma 108, della L. 107/15, primo periodo, laddove si legge che “*per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).*”

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l'anno scolastico 2016/2017 che i “*docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell' autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C*”. Invece, l'art. 6 del CCNI sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della FASE B, prevede che “*1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.*”

**E la differenza non è di poco conto.** Invero leggendo la norma contrattuale attuata con l'O.M. n. 241/2016, ci si accorge immediatamente che **la fase B della mobilità introduce una deroga** (determinando in tal modo una evidente disparità di trattamento) **alla previsione legislativa prevedendo per i docenti assunti**



**entro il 2014/2015 una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.** Infatti tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece, solo su ambito. **Diversamente nel rispetto della legge, i docenti in questione titolari di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo la certezza sull'assegnazione della scuola)** dovendo concorrere con gli altri docenti nell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla Legge sulla c.d. “Buona Scuola” n. 107/2015.

**Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).**

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, il ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione. Infatti lo stesso, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Cosenza (n.0006 Calabria) , e che ha un punteggio, ai fini di mobilità, di punti **18 (+ 6 per ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare)** superiore al docente assunto in quell'ambito nello stesso anno scolastico 2015/2016 proveniente da G.M. del concorso 2012 quale il sig. **CARBONARA Francesco con punti 23** ambito 0006, nonché della docente **PALERMO Georgia punti 18** (ma del 1974, quindi più giovane del ricorrente) ambito 0004 sempre Calabria, scelto al n.4 delle



preferenze, è stato pregiudicato nella scelta di tali ambiti territoriali a vantaggio dei predetti, pur avendo costoro un punteggio inferiore o uguale (All. 7 e 8) .

A ciò si aggiunga che gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'a.s. 2014/2015 non su ambito ma su scuola e, sicuramente, tali posti che dovevano restare sull'ambito territoriale della provincia di Cosenza non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola) nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

**L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.**

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Cosenza (come negli altri ambiti) riservata prioritariamente ed inspiegabilmente sia ai docenti assunti ante 2015 sia ai docenti provenienti dal concorso 2012, titolari anche di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che il ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio – sia stato assegnato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza, ambiti della provincia di Cosenza ambito 006, poi 0005, 0003, 0004 e così via.

Peraltro, ai fini della prossimità rispetto a Cosenza, sede di prima assegnazione provvisoria, il ricorrente aveva anche segnalato le esigenze di famiglia, moglie (fra l'altro con gravi problemi di salute) e due figlie in età scolastica, di cui una di soli otto anni.

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l'individuazione delle sedi.

Tale “programma informatico” è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione, a fronte di reiterate





richieste di renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che in attesa della pronuncia di merito, lo stesso TAR del Lazio ha sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

Ad ogni modo per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che “ Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge ”; e tanto più che l'art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. al comma 1 prevede che “ *Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...” ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo* ”.

Per cui a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che il ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi. Tanto più che il Tar Lazio con sentenza pilota n. 12395/2016 del 13/12/2016 (All.22) ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro davanti al quale tutte le cause dovranno essere riassunte.

Il ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Cosenza in base al punteggio in possesso dovendo concorrere ai sensi della Legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 – **previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data** – ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza avendo totalizzato **punti 18 (+6)**, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 che hanno totalizzato punteggi inferiori. A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del tribunale di Palermo sez.



lavoro dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del Contratto in oggetto e della relativa O.M. laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria (nella stessa direzione Giudice del Lavoro di Ravenna ordinanza del 03.02.2017) .

### **3. E non è tutto.**

**Il ricorrente, infatti, rileva un ulteriore profilo di criticità della summenzionata normativa contrattuale con riferimento alle cd. “note comuni” riportate in calce alla “tabella di valutazione” dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente” del CCNI 8.4.2016, nelle quali si dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera” .**

Il ricorrente, sebbene non ritenuta legittima, si atteneva alla prescrizione normativa.

Tuttavia a causa della suddetta previsione del CCNI il ricorrente ha perso ben **dodici (12) punti** (3 punti per ogni anno di servizio) nella graduatoria per la mobilità con perdita della possibilità di rimanere nella provincia di immissione in ruolo, vale a dire in quella di Cosenza. **Infatti, proprio grazie alla valutazione del punteggio maturato nella scuola paritaria, e regolarmente calcolato ai fini dell'immissione in ruolo, il ricorrente veniva assunto nella provincia di residenza.**

D'altronde l'art.2,comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001, convertito in legge il 2 agosto 2001, stabilisce chiaramente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. La legge, dunque, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n.62 in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. Nella fattispecie il ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario “V. Severino” del Centro Studi “Potestio” - di Castrovillari (CS), legalmente riconosciuto con D.R. 09/07/2002 (già leg.ric. con DD.MM. 18/05/1991)(vedasi certificati di servizio allegati sub 11 a-b). Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo, nel caso di specie, l'illegittimità della normativa contrattuale di cui al richiamato CCNI e successiva O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016,in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato.



Tale disposizione, ai sensi degli artt. 1339 (Inserzione automatica di clausole ) , 1418 e 1419 c.c. e del comma 1, ult.cpv, dell'art.40 ( nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, **della mobilità e delle progressioni economiche**, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies ( nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile”) del d.lgs. 165/01, così per come modificato dall’art.54 del d.lgs. 150/2009, deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario. **Bisogna tenere conto, quindi, del servizio d’insegnamento svolto dal ricorrente in istituti scolastici paritari negli anni scolastici 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 e 2011/2012 e bisogna valutare il punteggio acquisito in tali anni, nella suddetta graduatoria, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.**

Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.lgs. 297/94 alle sole scuole pareggiate e parificate ( agli effetti della carriera ) non può essere tenuto in considerazione, perché bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed, in particolare, dell’art.1 bis del D.L. n. 250/2005 dove è precisato meglio ed ulteriormente che **“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, (ovverossia le ex pareggiate e parificate) sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 e di scuole non paritarie”**. (vedasi in tal senso Tribunale di Napoli- Sez. lavoro- n. 17451/2016 R.G.; Tribunale di Caltagirone- Sez. lavoro- n. 535/2016 R.G. ; Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- n. 6202/16 R.G. del 20/07/2016); Tribunale di Milano-Sez.Lavoro- sentenza n.66/2017 . (Allegati 15-16-17- 23) .

Non è un caso nemmeno che, in applicazione di tali norme di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del Personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.03.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come, da ultimo, anche quelle allegate al bando di concorso del 23.02.2016.



La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 04.08.2010, ha riconosciuto che la Legge 62/2000 “nulla ha modificato in materia di servizi pre ruolo svolti .....nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.Lgs. 247/1994”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sent. N.1102/2002) .

Quindi, se la valutazione di tale servizio, in ossequio a quanto previsto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, era dovuta e, pertanto, consideriamo anche i punti per il servizio svolto dal ricorrente presso la scuola privata paritaria (4 anni) , il suo punteggio della mobilità doveva essere di punti **18 + 12 e quindi complessivamente punti 30 (+6 per il ricongiungimento)** cioè al di sopra di tutti i docenti GM 2012 e quindi, oltre che nei confronti dei predetti **CARBONARA Francesco con punti 23** ambito 006 e **PALERMO Georgia punti 18** ambito 004, anche nei confronti di **CETERA Carmela punti 21** ambito 005 e **PERRI Antonio punti 18** ambito 004 .

Tanto è vero che, in primis il Tribunale di Milano (All.17) e poi il Tribunale di Cuneo e ancora, recentemente, i Tribunali di Milano (All.23), Trieste, Ravenna (All.21), etc. hanno disapplicato l'efficacia dell'ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati conteggiati i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso **ritenendo, pertanto, erroneo l'intero impianto della mobilità nazionale docenti ed il funzionamento dell'algoritmo.**

D'altronde, “se si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche” . **Quindi il CCNI e l'O.M. sono illegittime perchè *contra legem*.**

**4) Un ulteriore profilo di illegittimità nella procedura di assegnazione della sede per il ricorrente va individuato nel mancato rispetto del criterio dell’attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della**



**successiva fase D**, che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli.

L'art. 6, c.2, CCNI sulla mobilità, rubricato "*Fasi dei trasferimenti e dei passaggi*" prevede per i trasferimenti del personale della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, quattro fasi (e relative sottofasi) progressive distinte con le lettere A, B, C, D . La progressività tra le fasi costituisce dunque il principio cardine su cui si fonda l'intera procedura della mobilità 2016/2017 dei docenti. **Ogni fase ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio.** Quindi se, ad esempio, un docente partecipa alla fase B con 20 punti avrà comunque la precedenza su un docente che partecipa alla fase C con 40 punti. **I posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive .**

In particolare l'art.6, c.2, CCNI mobilità, stabilisce che **la fase D della mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali)** e quindi ai docenti rientranti nella fase D avrebbero dovuto essere assegnati gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai docenti rientranti nella fase C. Così non è stato poiché il prof. Carlomagno si è visto scavalcare dalla prof.ssa **SANTO Maria Antonietta** che, pur rientrando nella successiva fase D di mobilità, ha ottenuto l'assegnazione dell'ambito territoriale Calabria 0005, indicato dal ricorrente al n. 2 delle sue preferenze territoriali. Al ricorrente è stato invece assegnato l'ambito territoriale n.10 della Liguria, che, fra l'altro, non aveva neppure inserito tra gli ambiti richiesti. Ciò in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva. **Tale situazione di illegittimità assumeva rilievo nazionale e veniva denunciata anche in un articolo pubblicato sulla Rivista "Tecnica della Scuola" già in data 14.08.2016 che si allega al presente** (All.14). Sulla base di tale motivazione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016 ha sospeso l'efficacia dell'assegnazione di una docente ad un ambito territoriale.

Inoltre, a proposito della fase D di mobilità, va evidenziato che essa contiene al suo interno un ulteriore elemento discriminatorio e, quindi, di illegittimità. Infatti questa fase (che si colloca in via residuale rispetto alle precedenti fasi A, B e C ), pur non essendo prevista nell'art.1, comma 108, (ultimo periodo, come



modificato dal D.L. n.42/2016, convertito in legge n.89/2016, art. 1/bis) della legge n.107/2015, **prevede la possibilità di parteciparvi soltanto per i docenti assunti in fase zero ed A del piano assunzionale 2015/2016 (GAE e GM) nonché in fase B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GM 2012, escludendo i docenti GAE assunti in fase B e C del medesimo piano assunzionale.** Cosa questa assolutamente ingiustificabile.

**Altra situazione di anomalia che denota l'erroneità ed illegittimità dell'algoritmo si evidenzia in relazione ai cd. “docenti in esubero nazionale”** ossia quei docenti che nel corso delle operazioni di mobilità non sono stati assegnati ad alcun ambito territoriale e, pertanto, pur trovandosi in una condizione “teoricamente” peggiore, sono risultati paradossalmente premiati essendo rimasti nella sede di prima assegnazione ( in molti casi nel comune di residenza o nei dintorni) mentre gli altri docenti, con punteggio uguale o più alto, che hanno avuto assegnato un ambito d'ufficio su scala nazionale si sono ritrovati catapultati in località distanti migliaia di chilometri dalle proprie province di appartenenza.

Dal bollettino dei docenti c.d. “non soddisfatti” (cioè non assegnatari di ambiti all’esito delle fasi B, C, D, della procedura di mobilità) della scuola secondaria di secondo grado, relativi alla classe di concorso A019, ed alla sola provincia di Cosenza, si evince che molti dei suddetti, nonostante avessero un punteggio inferiore a quello del ricorrente, sono rimasti assegnati a sedi ricadenti nella provincia di Cosenza, per come risulta dall’allegato che si produce al fascicolo di parte (*all. n. 26*).

**E’ assurdo quanto paradossale che docenti con punteggio di mobilità inferiore rispetto al ricorrente siano rimasti in provincia di Cosenza soltanto perché non hanno avuto assegnato alcun ambito, mentre il ricorrente, con punteggio maggiore , con una moglie che ha gravi problemi di salute e due figlie in età scolastica di cui una di soli 8 anni, sia stato assegnato ad un ambito della provincia di La Spezia.**

“ L’assegnazione è illegittima perché altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla stessa erano stati assegnati nelle sedi da lei indicate e più vicine a casa” (stralcio articolo ordinanza Tribunale di Treviso del 28.01.2017) (all. n.27).



Tali anomalie non sono giustificabili normativamente e, nel caso in cui lo fossero, il MIUR sarebbe tenuto a fornirne spiegazione.

### **Eccezione di illegittimità costituzionale.**

Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, della Legge 13.7.2015 n. 107 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016 attuativa del CCNI dell'8.4.2016 legittima in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle graduatorie del concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza, dell'art.4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, dell'art.36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e tale da assicurare una esistenza libera e dignitosa ( principio calpestato ove si consideri che un soggetto come il ricorrente sradicato dal territorio e dalla famiglia è costretto a spendere quasi l'intera retribuzione per il mantenimento fuori da casa), dell'art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti si consideri quanto segue:

La legge 107/2015 ed in particolare l'art. 1, commi 96, 97 e 98 sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

- a) *Docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.*

Il comma 73 così recita “ *Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'art. 399 del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova ed alla successiva destinazione alla sede definitiva*”.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono “*secondo le ordinarie*



*procedure di cui all'art. 399 del T.U.. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali”.*

Come si vede gli assunti in fase 0 e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” e verrà loro assegnata una sede di titolarità che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari;

- b) Docenti, ex comma 96, assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016.

Secondo l'art. 1 comma 108 i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacchè la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016. Da tale omessa indicazione il CCNI dell'8.4.2016 e quindi l'O.M. di pari data hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può essere assolutamente.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale come mobilità ordinaria sarebbe illegittimo sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria soltanto per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché evidentemente in tal modo si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE .

In ogni caso tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta nell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 108, del D.L. 29.3.2016 n. 42 convertito in Legge 2.5.16 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.





Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione della Corte Costituzionale che innanzitutto parificasse espressamente le due posizioni dei docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 sia provenienti dalle G.M. del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato al ricorrente notevoli danni, sia esistenziali che materiali, di cui si chiede all'On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa, atteso che è implicito il grave nocumento che ha provocato il permanere della sopra descritta situazione .

### §§§

#### DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente si vede costretto a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

**Quanto al *fumus***, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazione e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità introdotta dal CCNL e dall' O.M. n.241 dell' 8.4.2016- e perciò di illegittimità- per contrasto sia con la L.107/2015, sia col D.Lgs. 165/2001 e con la L.241/90 – che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nelle rispettive classi di concorso – cioè tutti quelli inseriti nelle GAE da decenni – venissero penalizzati in maniera pesantissima. Si pensi, addirittura, che l'ordinanza ministeriale de quo è gravata da **un ulteriore profilo di grave ingiustizia ed illegittimità**, posto che stabilisce per tutti i docenti risultanti non assegnatari di alcun ambito territoriale all'esito della fase di mobilità, evidentemente per l'esiguo punteggio nella graduatoria menzionata, l'assegnazione nella provincia di immissione in ruolo. Anche in questo caso in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria i docenti della GAE con maggior



punteggio sono stati ulteriormente gabbati. **Non è esagerato affermare che le macchinose ed illegittime previsioni del CCNI, recepite dalla successiva O.M. , hanno provocato effetti che non si ha alcuna remora a definire contorti, come l’assegnazione di sedi a docenti praticamente sotto casa, nonostante i pochissimi punti, mentre docenti (come il ricorrente) in età avanzata, ormai radicati nelle province di appartenenza, con famiglie, figli minori, coniugi invalidi e/o gravemente ammalati, si sono visti costretti al trasferimento a migliaia di chilometri di distanza.**

Da tutto quanto sopra esposto la prima cosa che balza all’evidenza nell’ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell’A.S. 2015/2016 provenienti da GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che nel caso di specie ai fini della mobilità il ricorrente ha un punteggio superiore. **Ma ciò che ha aggravato ulteriormente la situazione è stato il mancato riconoscimento del punteggio ottenuto nelle scuole paritarie. Il prof. Carlomagno, attenendosi alla previsione dell’O.M., non ha potuto aggiungere ulteriori 12 punti ottenuti proprio prestando servizio in tale tipologia di scuola e che gli avrebbero consentito di ottenere una sede nella provincia di residenza.**

Oltre naturalmente l’assegnazione di ambiti richiesti dai docenti della precedente fase C di mobilità, ai docenti che partecipavano alla successiva fase D.

**Quanto al periculum in mora,** è evidente la **necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che il docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente,** conseguenti all’assegnazione definitiva presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, ambito 10.

E’ da ritenere in ogni caso che l’attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe al ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costui già vive da quando è costretto a lavorare lontano da ogni legame ed abitudine.

Nella specie addirittura si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall’inizio del corrente anno scolastico e che continua a prodursi di giorno in giorno in capo al ricorrente.

Ogni giorno che passa, infatti, è per il ricorrente motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza.

L’istante è costretto a lasciare la propria famiglia in Calabria per recarsi al lavoro nella lontana Liguria, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all’interno del nucleo



familiare assolutamente indispensabile. **Il ricorrente, infatti, ha una moglie con gravi problemi di salute** per i quali le è stata riconosciuta, dalla competente Commissione medica, una percentuale di invalidità civile pari all'80% (vedasi verbale all.13) . La coniuge del prof. Carlomagno è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per patologie tumorali e metastatiche (purtroppo ancora presenti) oltre che a pesanti terapie radio metaboliche nonché, successivamente, ad ulteriore intervento chirurgico mutilante, che ne hanno fortemente limitato la propria sfera di autonomia personale. Tali problematiche, oltre alle inevitabili ripercussioni a livello psicologico, rendono difficoltoso per la coniuge del ricorrente anche il compimento delle più semplici azioni quotidiane. La stessa, ad esempio, non può sollevare pesi quali una normale busta della spesa o lo zaino di scuola delle proprie figlie, per cui necessita della vicinanza e dell'assistenza continua del proprio marito. A tutto questo vanno aggiunte, e non in via subordinata, le legittime necessità delle loro due figlie, una in età adolescenziale che frequenta il Liceo classico ed un'altra, di appena otto anni, che frequenta la terza elementare, che abbisognano della costante vicinanza e guida dei genitori. Anche per le figlie, stante le problematiche di salute della madre appena evidenziate, la presenza del padre è oltremodo indispensabile. Il povero ricorrente, nonostante quanto sopra, per effetto della illegittima procedura di mobilità forzata che lo ha strappato dalla sua sede di prima assegnazione, l'I.T.C.G. "Fermi" di San Marco Argentano (CS), legittimamente assegnatagli sulla base del punteggio che lo stesso aveva nella GAE della provincia di Cosenza, è costretto ad affrontare due volte a settimana, tra andata e ritorno, un faticoso viaggio di circa undici/dodici ore in pullman da Castrovillari a Pisa e poi un ulteriore viaggio in treno da Pisa a Sarzana (SP), per raggiungere l'Istituto di istruzione superiore "Parentucelli-Arzela", attuale sede di servizio. Situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico del mio assistito, **aggravando ulteriormente, ed in modo irreparabile, la già difficile situazione familiare sopra descritta**. Lo stesso, inoltre, è costretto anche ad affrontare i costi – notoriamente non lievi – di pernottamento e vitto in quanto – chiaramente – è costretto a soggiornare presso la sede di servizio. I costi di viaggio, pernottamento e vitto, pertanto, tendono ad esaurire quasi completamente i guadagni.

**All'età di cinquant'anni compiuti il ricorrente ha subito un vero e proprio sradicamento dai propri affetti ed interessi.**

Come precisato nell'Ordinanza del **Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n.881/2016 R.G. del**



**16.11.2016** (All.21), il periculum in mora, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il “trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come il ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore.

Il **Tribunale di Treviso**, con un ultima pronuncia del 27.01.2017, ha spiegato che “l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico”.

Ed ancora è stato statuito che “*quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente*” (Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017) (all. n. 24. ).

Allo stato, tra l'altro, la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale considerato che l'accordo sulla mobilità del personale scolastico, siglato in questi giorni dai sindacati con il MIUR, sembra non prendere in considerazione in alcun modo le illegittimità subite dagli assunti in ruolo nelle fasi B e C da GAE, come il ricorrente e non prevede alcuna ipotesi di sanatoria. Infatti, non essendo stato previsto un rifacimento delle operazioni di mobilità, come da più parti richiesto, il nuovo accordo lascia invariata la situazione che si è delineata lo scorso anno, sebbene illegittima, ed in tal modo, pur prevedendo una deroga al vincolo della triennialità degli incarichi, si è riservato solo il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, percentuale assolutamente troppo esigua per consentire ai docenti spediti a molti chilometri di distanza dalle proprie abitazioni a causa di un algoritmo impazzito che, per stessa ammissione del Ministero, ha commesso innumerevoli errori, di poter rientrare o anche solo di avvicinarsi. Tra l'altro, corre l'obbligo di evidenziare a noi stessi che, essendo stato realizzato l'anno scorso un piano di mobilità a livello nazionale sul 100% dei posti disponibili, compreso quelli assegnati ai neo assunti in ruolo nella fase B e C da



GAE, i posti che rimarranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità saranno a dir poco irrisori, se non del tutto inesistenti.

Inoltre, **cosa ancor più grave, quasi a voler disconoscere le innumerevoli pronunce dei Tribunali del Lavoro di molte regioni d'Italia**, anche nel nuovo accordo sulla mobilità il servizio svolto nelle scuole paritarie non verrà valutato, sebbene, come detto, la magistratura investita di tale problematica abbia ampiamente sentenziato l'equiparazione del servizio svolto nei due tipi di scuola, ordinando all'Amministrazione già per la mobilità dell'anno precedente di inserire nel punteggio dei docenti anche quello relativo al servizio nelle paritarie. Pertanto, anche in questa occasione, il ricorrente che vanta punti 12 (o 24 se, come l'accordo prevede per la mobilità 2017/2018, si attribuirà il punteggio pieno di 6 punti per ciascun anno di servizio e non dimezzato al servizio preruolo) per quattro anni di servizio svolto nelle paritarie, non potrebbe utilizzarlo neanche per questa mobilità, aggravando ulteriormente la propria posizione in maniera irrimediabile.

Nel merito si agirà per la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto del ricorrente, con la relativa condanna del MIUR, all'assegnazione della sede prescelta, o, in subordine, delle sedi successive indicate dal ricorrente nella domanda di mobilità nonché per il relativo risarcimento dei danni.

§§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI  
SENSI DELL'ART. 151 CPC.**

Pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto dell'elevato numero dei potenziali controinteressati e, cioè, dei docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 nonché quelli della fase D della procedura di mobilità, così come indicati nell'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del Personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017 della scuola Scuola Secondaria di II grado pubblicato dall'Ufficio scolastico Provinciale di Cosenza in data 13.08.2016 (senza indirizzi) (All.8) e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, nonché del punteggio e della precedenza



reclamati e, quindi, dei sigg.ri: **CARBONARA Francesco; CETERA Carmela; PALERMO Georgia; PERRI Antonio; SANTO Maria Antonietta**, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

Tanto premesso e considerato, il prof. Daniele Carlomagno, come sopra rappresentato e difeso,

#### RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni:

#### **IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c.**

inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- 1) previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, **ritenere e dichiarare** – il diritto del prof. Daniele Carlomagno all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza (**ambito 0006 Calabria**, comprendente sia il comune di residenza Castrovillari che il comune di San Marco Argentano, sede dell'I.T.C.G. "E.Fermi" di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0005; 0003; 0004; ) **e per l'effetto ordinare** al MIUR e/o all'USR per la Calabria di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza (**ambito 0006 Calabria**, comprendente sia il comune di residenza Castrovillari che il comune di San Marco Argentano, sede dell'I.T.C.G. "E.Fermi" di prima assegnazione), così come



richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0005; 0003; 0004; ) ;

- 2) In ogni caso, anche considerate le serie problematiche familiari del ricorrente, **sospendere l'assegnazione definitiva** operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria (ambito territoriale 10), ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito Territoriale della provincia di Cosenza (Calabria 0006), e/o comunque **adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito**, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 3) **dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione** nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del servizio di insegnamento svolto nell' Istituto Tecnico Commerciale Paritario "V. Severino" c/o il Centro Studi "Potestio" - di Castrovillari (CS) per gli anni dal 2008 al 2012** nella stessa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 secondo cui il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio della mobilità 2016/2017, pari a 18 (+6 per il ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare), con ulteriori 12 punti derivanti dal servizio nei detti istituti paritari, per un punteggio complessivo di punti 30 (+6 per il ricongiungimento);
- 4) dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola paritaria sopra indicata anche per la **ricostruzione della carriera che il docente dovrà effettuare**;
- 5) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; sia in relazione



alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione;

- 6) Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;
- 7) Autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

**NEL MERITO :**

- 8) Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;
- 9) previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, **ritenere e dichiarare** – il diritto del prof. Daniele Carlomagno all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza (**ambito 0006 Calabria**, comprendente sia il comune di residenza Castrovillari che il comune di San Marco Argentano, sede dell'I.T.C.G. "E.Fermi" di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0005; 0003; 0004; ) **e per l'effetto ordinare** al MIUR e/o all'USR per la Calabria di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza (**ambito 0006 Calabria**, comprendente sia il comune di residenza Castrovillari che il comune di San Marco Argentano, sede dell'I.T.C.G. "E.Fermi" di prima assegnazione), così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0005; 0003; 0004; );
- 10) **dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione** nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del**





**servizio di insegnamento svolto nell' Istituto Tecnico Commerciale Paritario "V. Severino" c/o il Centro Studi "Potestio" - di Castrovillari (CS) per gli anni dal 2008 al 2012** nella stessa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 secondo cui il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio della mobilità 2016/2017, pari a 18 (+6), con ulteriori 12 punti derivanti dal servizio nei detti istituti paritari, per un punteggio complessivo di punti 30 (+6);

- 11) dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola paritaria sopra indicata anche per la **ricostruzione della carriera che il docente dovrà effettuare;**
- 12) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
- 13) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione;
- 14) Condannare il MIUR al risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa;
- 15) In ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

§§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI  
SENSI DELL'ART. 151 CPC.**



In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

§§§

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e/o indeterminabile e, ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ex Decreto Legge n. 06.07.2011 n. 98, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 15.07.2011 n. 111, sottoscrivendo la presente dichiarazione il ricorrente **CARLOMAGNO DANIELE**, nato a Castrovillari (CS) il 01.06.1966, c.f. CRLDNL66H01C349C, dichiara che il proprio nucleo familiare è costituito, oltre che da sé medesimo, dal proprio coniuge **Bonafine Luigina**, nata a Cosenza il 30.07.1969, c.f. BNFLGN69L70D086Y, e dalle figlie **Carlomagno Annamaria**, nata a Castrovillari (CS) il 30.03.1998, c.f. CRLNMR98C70C349U, e **Carlomagno Chiara Pia**, nata a Castrovillari (CS) il 14.12.2008, c.f. CRLCRP08T54C349S e che il proprio reddito, compreso quello dei **familiari conviventi** ex art. 76 D.P.R. 115/2002, **non è superiore ad euro 34.585,23** relativamente all'anno di imposta 2015 (l'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata - Mod. Unico/2016).

La presente dichiarazione vale, come per legge, quale Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, insieme all'autocertificazione allegata al fascicolo di parte.

F.to Carlomagno Daniele

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Procura alle liti;
2. Proposta di assunzione;
3. Accettazione proposta di assunzione;
4. Contratto individuale di lavoro;
5. Copia O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016;
6. Copia CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016;
7. Copia domanda mobilità assegnazione ambito nazionale;
8. Copia bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Cosenza;
9. Copia mail MIUR del 13/08/2016 notifica assegnazione Ambito 10 Liguria ;
10. Copia mail MIUR del 31/08/2016 notifica assegnazione sede scolastica in Sarzana (SP);



Avv. Francesco Chiaradia  
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc  
87070 Villapiana Lido (CS)  
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

11. Certificati di servizio in scuola paritaria a.s.2008/2009;2009/2010;2010/2011;2011/2012;
12. Stato di famiglia;
13. Verbale di invalidità civile ;
14. Articolo su “Tecnica della scuola” del 14/08/2016;
15. copia ord. R.G. 17451/2016 T. Lav. Napoli;
16. copia ord. R.G. 535/2016 T. Lav. Caltagirone;
17. copia ord. R.G. 6202/2016 T. Lav. Milano;
18. copia ord. R.G. 5890/2016 T. Lav. Trani;
19. copia ord. R.G. 8749/2016 T. Lav. Taranto;
20. copia ord. R.G. 4720/2016 TAR Lazio;
21. copia ord. R.G. 881/2016 Tribunale Lavoro di Ravenna;
22. copia sentenza pilota n.12395/2016 TAR Lazio;
23. copia sentenza T. Lav. Milano n.66/2017 del 12.01.2017;
24. copia ord. appello T. Lav. Parma n.250/2017 del 30.01.2017;
25. copia dichiarazione di esenzione contributo unificato € 259,00;
26. estratto del bollettino dei docenti di II grado “non soddisfatti” (non assegnatari di ambito);
27. Copia articolo su ordinanza Tribunale Treviso del 28.01.2017;
28. copia documento d’identità prof. Daniele Carlomagno.

La presente documentazione, superando il limite di capienza dei files del processo telematico, sarà inviata con più buste telematiche.

Villapiana Lido- La Spezia lì 10.02.2017

**Avv. Francesco Chiaradia**

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Mediante apposizione di firma digitale il sottoscritto avv. Francesco Chiaradia dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all’originale formato in origine su supporto analogico.

Villapiana Lido- La Spezia, lì 10.02.2017

**Avv. Francesco Chiaradia**

